



## **STATUTO**

### **OSSERVATORIO DEL BIELLESE BENI CULTURALI E PAESAGGIO o.n.l.u.s.**

Premesse fondanti:

Visti:

- l'Articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, che recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";
- la Convenzione europea del paesaggio (di seguito CEP), aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della Legge 9 gennaio 2006, n. 14, ed entrata in vigore in Italia il 1° settembre 2006;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", e s.m.i., che pone in capo alle Regioni la politica di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio;
- gli Articoli 6 e 8 dello Statuto della Regione Piemonte, che riconoscono il paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita della popolazione e raccomandano la preservazione dei suoi valori naturali e culturali;
- la Legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 - "Norme per la valorizzazione del paesaggio";
- la Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 - "Provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", che istituisce le Commissioni regionale e locali per il paesaggio, e la successiva Legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 - "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente", che precisa le competenze per il rilascio delle autorizzazioni

paesaggistiche.

Considerato:

- che la CEP è un trattato internazionale sovraordinato alle leggi nazionali degli Stati che l'hanno ratificata;
- che la CEP, fin dalla definizione di "Paesaggio" (Articolo 1a), formula espressamente come necessaria la partecipazione della popolazione al riconoscimento dello stesso e al processo decisionale pubblico che determina le diverse politiche di salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio;
- che la CEP considera paesaggio ogni parte del territorio, la cui qualità è un diritto, un bene e un obiettivo comune che influisce positivamente sulla qualità di vita di ogni persona;
- che da alcuni anni si stanno sviluppando, in Italia e all'estero, numerose iniziative spontanee della società civile volte a promuovere il tema della tutela attiva del paesaggio;
- che in Piemonte queste attività hanno portato alla costituzione di diverse associazioni locali chiamate Osservatori del paesaggio;
- che a partire dal 2006 gli Osservatori piemontesi del paesaggio hanno dato vita ad un Coordinamento delle loro attività che li ha identificati come interlocutori della Regione Piemonte;
- che l'Osservatorio Beni Culturali e Ambientali del Biellese ha svolto fino ad ora il ruolo di Coordinatore degli Osservatori piemontesi del paesaggio;
- che, in seguito alla Risoluzione 178/2004 del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, che incoraggiava gli enti territoriali a creare un organismo in grado di sostenerli a livello europeo nel momento in cui sono chiamati ad applicare i principi della CEP nei territori di loro competenza, il 30 maggio 2006 si è costituita a Strasburgo la Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio (RECEP-ENELC - [www.recep-enelc.net](http://www.recep-enelc.net));
- che il 19 gennaio 2008 si è costituita a Firenze la Rete europea di Università per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio (UNISCAPE - [www.uniscape.eu](http://www.uniscape.eu));
- che il 23 febbraio 2008 si è costituita a Firenze la Rete europea di O.N.G. per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio (CIVILSCAPE - [www.civilscape.eu](http://www.civilscape.eu)), di cui il Coordinamento degli Osservatori piemontesi del paesaggio è socio fondatore;
- che il 2 luglio 2009 si è formalmente costituita a Villadeati (AL) la Rete degli Osservatori piemontesi del paesaggio.

Valutato:

- che l'Osservatorio Beni Culturali e Ambientali del Biellese, nato nel 1994 e costituitosi in associazione o.n.l.u.s. nel 1998, ha progressivamente connotato la propria attività in

sintonia con i principi della CEP, affiancando alle azioni di salvaguardia dei beni culturali e ambientali iniziative di sensibilizzazione sui temi del paesaggio;

- che alla luce di tale evoluzione gli aderenti all'Osservatorio hanno evidenziato la necessità di un aggiornamento dello Statuto in relazione al mutato quadro normativo e ai processi in atto per la sua attuazione.

- \_ - \_ - \_

Si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1)** Esiste, ai sensi degli Articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione denominata "OSSERVATORIO DEL BIELLESE - Beni Culturali e Paesaggio - o.n.l.u.s." (di seguito Osservatorio).

La denominazione "o.n.l.u.s." è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

**Art. 2)** L'Osservatorio ha sede in Biella Piazza, corso del Piazza n. 19, e potrà istituire sedi secondarie ovunque, in Italia e all'estero.

**Art. 3)** L'Osservatorio è disciplinato dal presente Statuto. L'Assemblea dei soci potrà deliberare, con le modalità previste dal presente atto, l'adozione di un Regolamento di esecuzione dello Statuto.

**Art. 4)** L'Osservatorio ha per unico scopo la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito Codice), nonché la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, per fini esclusivi di solidarietà sociale a norma dell'Articolo 1, commi 1 e 4, del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e s.m.i., prevalentemente attraverso il collegamento tra associazioni, enti e altri soggetti sia persone fisiche singole che persone giuridiche e/o enti di qualunque natura la cui attività sia in tutto o in parte indirizzata ai medesimi fini.

L'Osservatorio infatti, considerato che il Codice ha unificato in un solo testo le precedenti leggi concernenti i beni culturali; che negli Articoli 2, 10 e 11 del Codice vengono enumerate nuove categorie di beni oltre a quelle già individuate nei precedenti testi; che dette categorie possono essere raggruppate in beni archeologici, beni architettonici, beni storico-artistici, beni archivistici e documentali, beni

della cultura materiale e beni immateriali; che i diversi aderenti all'Osservatorio hanno tra le loro finalità la tutela attiva di una o più categorie di beni culturali individuate dal Codice; favorirà lo scambio delle informazioni sulle attività dei propri aderenti, sosterrà le finalità di ricerca e salvaguardia che sono intraprese autonomamente dagli aderenti in sintonia con il proprio oggetto sociale, progetterà e realizzerà attività di sensibilizzazione volte alla cittadinanza in generale e alle giovani generazioni in particolare.

Inoltre, considerato che il processo di attuazione della CEP ha inizio con attività di sensibilizzazione finalizzate alla costruzione di una coscienza del paesaggio quale ambiente di vita - comprendendo quindi in un'unica visione gli elementi naturali e quelli antropico-culturali, in quanto Associazione prevalentemente di secondo livello che coinvolge molti settori della società civile locale, anche da parte di persone fisiche che si sono distinte in tali ambiti, l'Osservatorio agirà come organismo collettivo particolarmente adatto a sviluppare le attività di sensibilizzazione prefigurate dalla CEP.

Alla luce dell'esperienza maturata in tale direzione nell'ambito delle Campagne di sensibilizzazione "Insieme per il Paesaggio" (1999-2001) e "Insieme nel Paesaggio" (2006-2008), l'Osservatorio si proporrà di proseguire e perfezionare le modalità e gli strumenti di partecipazione civile sia collettiva che singola sperimentati in questo campo, di implementare le suddette attività con funzioni permanenti al fine di favorire il necessario raccordo tra la popolazione e gli enti locali, e di collaborare con altri organismi locali ed esterni che perseguano le stesse finalità in relazione ai propri territori di riferimento.

Per le citate finalità non potrà svolgere attività diverse a eccezione di quelle direttamente connesse a quella istituzionale.

L'Osservatorio, in quanto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (o.n.l.u.s.), è organizzato secondo principi di trasparenza e democraticità.

**Art. 5)** In relazione alle proprie esclusive finalità di utilità sociale da perseguirsi nel settore indicato al precedente articolo, possono essere soci dell'Osservatorio le associazioni, le fondazioni, gli altri enti, nonché persone fisiche che a titolo personale ovvero in funzione di incarichi ricoperti prima d'ora siano impegnati al perseguimento degli scopi del presente statuto, la cui attività sia in tutto o in parte indirizzata agli obiettivi sopra definiti, che facciano richiesta di iscrizione al Presidente e la cui adesione sia deliberata dall'Assemblea dei soci dell'Osservatorio previo pagamento della relativa quota.

Possono essere ammessi alle attività dell'Osservatorio, senza diritto di voto e privi della qualifica di soci, su delibera dell'Assemblea dei soci, anche persone o organismi collettivi in virtù dei propri ruoli o meriti nei campi in cui opera l'Osservatorio.

**Art. 6)** L'Osservatorio ha durata illimitata.

**Art. 7)** Il patrimonio è costituito:

- dalle quote associative;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- dall'avanzo derivato da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'Osservatorio con gli eventuali utili o avanzi di gestione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali.

È fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o voci di capitale e/o patrimonio durante la vita dell'Osservatorio o al suo scioglimento, salvo che la destinazione degli stessi sia imposta dalla Legge.

**Art. 8)** L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio d'esercizio.

**Art. 9)** Tutti i soci, ordinari e sostenitori, contribuiscono con una quota annuale, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo, entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'ammontare della quota è stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci.

Le quote sociali non sono trasferibili ad alcun titolo.

Tutti i soci, indistintamente, fruiscono dei medesimi diritti, in modo particolare di elettorato attivo e passivo, e sono assoggettati ai medesimi doveri verso l'Osservatorio.

Appartengono alla categoria dei soci sostenitori gli enti associati che versano una quota di iscrizione annuale superiore a quella stabilita dall'Assemblea dei soci per i soci ordinari e finalizzata quindi al sostegno finanziario dell'Osservatorio.

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Osservatorio.

**Art. 10)** La qualità di socio si perde:

a) per recesso, da notificarsi con lettera di dimissione al Presidente;

b) per esclusione qualora:

- il socio manifesti comportamenti incompatibili con le finalità dell'Osservatorio o si renda responsabile di gravi manchevolezze o sanzioni penali;

- il socio non versi la quota sociale annuale.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci.

Il recesso o l'esclusione non danno diritto, sotto qualunque forma e modo, al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate e non dispensano dal pagamento di debiti contratti in precedenza con l'Osservatorio.

Il socio non in regola con il pagamento della quota sociale annuale non può godere dei diritti statutari sino a che non abbia regolarizzato la propria posizione con l'Osservatorio.

**Art. 11)** Sono organi dell'Osservatorio:

- L'Assemblea dei soci;

- Il Consiglio direttivo;

- Il Presidente, facente parte del Consiglio direttivo;

- Il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico.

Le cariche sociali non potranno essere retribuite, fatti salvi gli eventuali rimborsi di spese sostenute per l'Osservatorio e gli eventuali compensi ai membri dei Gruppi di lavoro e al Coordinatore, qualora non siano contemporaneamente anche membri del Consiglio direttivo.

**Art. 12)** L'Assemblea dei soci si compone di tutti i soci dell'Osservatorio regolarmente iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è composta dai soci ordinari e dai soci sostenitori, entrambi dotati dei medesimi diritti, ognuno dei quali verrà rappresentato dal proprio presidente/legale rappresentante o da persona nominata ad hoc dall'ente associato all'Osservatorio.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio;

- nomina il Presidente dell'Osservatorio e, contestualmente, i membri del Consiglio direttivo, conferendo loro un mandato finalizzato al perseguimento degli scopi e degli obiettivi dell'Osservatorio;

- nomina il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico;

- costituisce i Gruppi di lavoro permanenti "Beni culturali" e "Paesaggio", nominandone e revocandone, in tutto o in parte, i componenti, esterni o interni all'Osservatorio, fissandone le regole di funzionamento, gli ambiti operativi e gli eventuali

compensi, questi ultimi spettanti esclusivamente a quanti non rivestiranno contemporaneamente la carica di membro del Consiglio direttivo;

- approva il Regolamento interno come proposto dal Consiglio direttivo;

- valuta le domande di ammissione di nuovi soci e delibera di conseguenza;

- delibera sull'esclusione dei soci;

- stabilisce l'entità della quota associativa su proposta del Consiglio direttivo;

- può nominare su proposta del Consiglio direttivo un Coordinatore, scelto internamente o esternamente all'Osservatorio, con compiti ausiliari alle funzioni del Consiglio stesso;

- può costituire Gruppi di lavoro tematici, sentito il parere del Consiglio direttivo;

- fornisce, quando richiesta, pareri consultivi e delibera su quanto altro venga sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.

Essa è convocata dal Presidente in relazione alle esigenze associative e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio e ogni due anni per il rinnovo degli organi sociali.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto;

- delibera sulla messa in liquidazione dell'Osservatorio, nominando il/i liquidatore/i.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo reputi opportuno il Consiglio direttivo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà altresì essere convocata su domanda motivata di almeno un terzo dei soci; la domanda dovrà, a pena di inammissibilità, contenere l'elenco delle materie da trattare in Assemblea.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata presso la sede sociale o in altro luogo da stabilirsi, sia in Italia che all'estero, mediante invio ai soci di lettera e/o telegramma e/o telefax e/o messaggio di posta elettronica o simili, almeno sette giorni prima di quello fissato per la convocazione.

L'avviso relativo sarà altresì esposto all'interno dei locali della sede.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci e in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta

dei componenti.

È comunque necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei soci per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Osservatorio.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano (tenendo conto dell'anzianità di carica).

Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee da altro socio mediante semplice delega scritta.

Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe per ciascuna assemblea.

**Art. 13)** Il Consiglio direttivo è composto di cinque o di sette membri nominati dall'Assemblea e scelti tra persone che rappresentino gli enti associati, ognuno dei quali non potrà comunque mai esprimere più di un consigliere.

I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili, dopo il primo mandato, per non più di due volte consecutive.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, i restanti provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione.

I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Osservatorio, nulla escluso o eccettuato.

Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera sugli argomenti di competenza a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno oppure, nel caso sia composto da cinque membri, su richiesta di almeno due consiglieri o, se composto da sette membri, su richiesta di almeno tre consiglieri.

La rappresentanza legale dell'Osservatorio di fronte ai terzi e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione spetta al Presidente del Consiglio direttivo, il quale presiede alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio stesso.

Il Tesoriere provvede alle incombenze finanziarie dell'Osservatorio, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio direttivo in materia.

Il Consiglio direttivo:

- nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente dell'Osservatorio;
- nomina tra i suoi componenti il Tesoriere;
- nomina tra i suoi componenti il Segretario;
- persegue le finalità dell'Osservatorio nell'ambito del mandato conferitogli dall'Assemblea;



- redige e propone all'Assemblea il Regolamento interno;
- garantisce le funzioni di segreteria per tutte le attività dell'Osservatorio;
- propone l'entità della quota associativa all'Assemblea;
- predispone il bilancio annuale d'esercizio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- può proporre all'Assemblea, se lo ritiene necessario, la nomina di un Coordinatore, scelto internamente o esternamente all'Osservatorio, con compiti ausiliari alle funzioni del Consiglio stesso;
- può proporre la costituzione di Gruppi di lavoro tematici.

**Art. 14)** Organo di controllo amministrativo dell'Osservatorio è il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico, nominato dall'Assemblea, anche composto da non soci.

La carica è di durata biennale.

Esso controlla l'amministrazione e, a tal fine, almeno una volta all'anno esamina i libri contabili e ogni altro documento utile.

Può chiedere chiarimenti agli organi amministrativi.

Redige una relazione annuale sull'amministrazione.

**Art. 15)** In caso di scioglimento dell'Osservatorio l'Assemblea dei soci, in sede straordinaria, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'Osservatorio, dedotte le passività, verrà destinato a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo costituito per Legge, ovvero ad altra o.n.l.u.s. secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci in sede di scioglimento.

**Art. 16)** Per quanto non compreso nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

= \_ = \_ = \_ = \_ = \_ = \_ = \_ = \_ = \_ = \_ = \_ = \_ = \_ = \_ =